CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 92, co. 2, c.g.c. che prevede, tra l'altro, il rinvio d'ufficio dell'udienza per impedimento organizzativo;

Visto il precedente Decreto presidenziale n.50 del 17 marzo 2020 con il quale, tra l'altro, è stato disposto il rinvio delle udienze già fissate a data successiva al 31 maggio 2020;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19"*, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto in particolare l'art. 85 del suddetto Decreto-legge avente ad oggetto: "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"*;

Visto il Decreto del 1° aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.89 del 3 aprile 2020) con il quale il Presidente della Corte dei conti ha diramato le "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale del provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti";

Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*;

Visto in particolare l'art. 36 del suddetto Decreto-legge avente ad oggetto: "*Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare";*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista la Circolare del Segretariato Generale della Corte di conti n. 20 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto: "*COVID-19 – Ulteriori disposizioni di coordinamento per gli Uffici della Corte dei conti a tutela della salute presso tutte le sedi, centrali e periferiche*";

Sentito il Procuratore Regionale;

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale che si è espressa con nota 67758 del 7 maggio 2020;

Sentito il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia che si è espresso con mail del 7 maggio 2020 ore 15:18;

D E C R E T A

Il Decreto presidenziale n. 20 del 17 marzo 2020 deve intendersi sostituito dal presente;

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83, comma 1 e 85, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 si dispone il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al **30 giugno 2020**, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;

Per opportuna notizia si precisa che ai sensi dell'art. 85, comma 4, del cit. d.l. , "*In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il **30 giugno 2020**, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1°luglio 2020."*

Ai sensi e per gli effetti dell'art.85, comma 5, del d.l. cit., sempre fino al **30 giugno 2020**, i Magistrati designati giudici unici pensionistici gestiranno autonomamente il proprio ruolo di udienza con le modalità ivi indicate;

Con successivo provvedimento e compatibilmente con l'evolversi della situazione sanitaria saranno indicate le date delle udienze di rinvio;

Si richiama, altresì, il tenore del comma 8 dell'art. 85 cit. per il quale "*In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e successive modificazioni, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al* ***30 giugno 2020*** *i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'Allegato I-articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174*."

Al riguardo si fa riserva di illustrare, con successivi provvedimenti, le modalità di effettuazione di dette udienze in videoconferenza;

Infine, secondo quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 85 cit., "*per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al* ***30 giugno 2020*** *i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali"* al fine di garantire il più possibile la sicurezza e l'incolumità delle persone che lavorano all'interno della Corte dei conti di Venezia, delle parti del giudizio e dei rispettivi legali, nonché considerata la finalità' di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità' ed efficienza del servizio giustizia, adottano disposizioni organizzative in coordinamento con quanto già dettato dal Segretario generale della Corte dei conti, in particolare:

Con riserva di ulteriori modifiche e integrazioni in esito alla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n.28, medio-tempore intervenuto;

D I S P O N E

1. nell'Ufficio dovrà essere presente il minor numero possibile di persone, poiché il rischio di diffusione del virus e, quindi, del relativo contagio risulta, allo stato delle conoscenze, direttamente proporzionale alla concentrazione di persone negli spazi chiusi;

2. in ciascuna stanza, purché dotata di finestra e costantemente areata, può trovare allocazione una sola persona, a prescindere dalle postazioni di lavoro ivi esistenti;

3. sussiste il divieto assoluto di assembramento di persone nei luoghi comuni, nei corridoi e nelle stanze, per qualsiasi motivo;

4. l’accesso agli uffici deve avvenire, di regola, utilizzando le scale (ad eccezione delle persone fragili o portatori di disabilità). Gli ascensori possono essere utilizzati da una persona per volta, ovvero anche da più persone qualora sia comunque garantito un distanziamento minimo fra loro di almeno due metri.

5. occorre indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di permanenza nel luogo di lavoro, con la sola eccezione di quando si permane, da soli, nella propria stanza;

6. occorre rispettare sempre e comunque il distanziamento sociale più prudenziale di due metri;

7. l'eventuale affluenza ai distributori automatici di alimenti o bevande è regolata, da apposito avviso posto alla porta di accesso, evitando accuratamente la formazione di assembramenti nelle adiacenze;

8. l'accesso ai tornelli, sia in entrata, sia in uscita, deve avvenire nel pieno e incondizionato rispetto del citato distanziamento prudenziale di due metri;

9. all'ingresso e nei corridoi principali dell’Ufficio devono essere presenti dispenser per l'erogazione di gel disinfettante (si reputa opportuno evidenziare che il medesimo gel disinfettante deve essere usato solo quando non è possibile il lavaggio delle mani, più frequentemente possibile, con acqua e sapone: come da specifica raccomandazione del Medico competente coordinatore della Corte dei conti , infatti, si tratta di un prodotto che, qualora usato a lungo e continuamente, potrebbe provocare dermatiti da contatto o altre patologie cutanee);

10. il personale che maneggia documenti, corrispondenza, plichi e fascicoli cartacei, ovvero merce di qualsiasi genere proveniente dall’esterno, ovvero è a contatto frequente con persone o con oggetti/superfici potenzialmente infette, dovrà usare costantemente guanti protettivi monouso;

11. circa la limitazione dell'accesso agli Uffici da parte di personale estraneo alla Corte, si richiama il contenuto della disposizione adottata dal Dirigente del Servizio amministrativo unico regionale (SAUR) n. 287 del 10 marzo 2020, il cui estratto è pubblicato sul seguente link: https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffVeneto.

Manda alla Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per la comunicazione del presente decreto al Procuratore regionale e ai Magistrati di questa Sezione.

Il presente provvedimento è altresì trasmesso, a cura della medesima Segreteria, al Dirigente del SAUR e al Preposto della Procura, per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

Il predetto Ufficio di Segreteria è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Venezia, al Presidente della Regione Veneto, al Direttore del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria di Venezia, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo.

Venezia, 8 maggio 2020

Il Presidente

Carlo GRECO

GRECO
CARLO
CORTE DEI
CONTI
08.05.2020
09:35:58
UTC